

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO PER IL RICORSO ALLE INTEGRAZIONI
SALARIALI ex DL 104/2020**

Addì .. settembre 2020, utilizzando la modalità di videoconferenza, si sono incontrati:

- La società GrandVision Italy S.r.l. con sede legale in Bologna via del Fagiolo 1/12D, nella persona della Dott.ssa Barbara Celani, assistita dai Consulenti del Lavoro Maurizio Augugliaro, Vincenzo Barbaro e Massimo Brisciani (di seguito **la Società**),
- le Organizzazioni sindacali, segreterie nazionali su delega delle organizzazioni territoriali;
 - **FILCAMS CGIL**, rappresentata da Andrea Montagni;
 - **FISASCAT CISL**, rappresentata da Marco Demurtas;
 - **UILTUCS** rappresentata da Antonio Vargiu;

(di seguito, congiuntamente le **Parti**),

- Visto il D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020;
- Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'economia del 24 marzo 2020;
- Visto il D.L. 34/2020 convertito il legge 77/2020;
- Visto il D.L. 104/2020;
- Considerato che la società ha personale interessato alla riduzione oraria ed all'accesso al trattamento di integrazione salariale distribuito sull'intero territorio italiano;
- Considerato che con precedenti verbali di esame congiunto e accordo le parti concordavano il ricorso all'integrazione salariale di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, nelle diverse modalità in relazione alla collocazione territoriale dei lavoratori, con durata del periodo di riduzione/sospensione dal lavoro fino a tutto il 25 luglio 2020 nei limiti delle 18 settimane previste per il personale operante in tutte le Regioni ad esclusione di quello operante nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per il quale il periodo di integrazione salariale è proseguito fino a tutto il 22 agosto 2020;

Tutto ciò premesso le parti si sono incontrate al fine di esaminare la situazione produttiva ed occupazionale, nonché le prospettive aziendali, in seguito alla comunicazione della Società di ricorso all'ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori ex D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (di seguito D.L. 104/2020) in continuità con i precedenti interventi per far fronte alla temporanea riduzione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus COVID - 19, c.d. *Coronavirus*.

AM





Barbara Celani

Le Parti hanno, dunque, preso atto che la prosecuzione della temporanea riduzione dell'attività lavorativa è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus, che ha determinato una significativa riduzione dei volumi di vendite, nonché dalla necessità di adottare le misure di massima protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ex art. 2087 c.c., al fine di evitare il diffondersi dei casi di contagio da Coronavirus, permanendo una riduzione delle attività nei punti vendita della rete e nella sede.

A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di prorogare il ricorso al trattamento di integrazione salariale e hanno concordato quanto segue:

1. L'intervento interesserà n. 2.052 dipendenti in forza alla data del 25 marzo 2020, nominativamente elencati nell'allegato 1, al presente verbale, indicati per appartenenza ai punti vendita o sedi suddivise per Regione di svolgimento della prestazione di lavoro, che saranno sospesi dal lavoro, nella misura indicativamente riportata nell'allegato e comunque in presenza di esigenze collegate all'emergenza epidemiologica oggi non prevedibili fino ad un massimo di 40 ore settimanali, per il periodo massimo stabilito dal D.L. 104/2020 di 18 settimane anche non continuative, con le modalità previste dal su citato decreto, a decorrere **dal 27 luglio 2020** per il personale operante in tutta Italia ad esclusione del personale operante nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto per i quali il suddetto trattamento decorrerà **dal 24 agosto 2020** per effetto della fruizione dell'ulteriore periodo delle 4 settimane di cui all'art. 22 comma 8 quater del D.L. 18/2020 come convertito in legge 27/2020 previsto per le unità aziendali situate nelle suddette Regioni. Le parti si danno reciprocamente atto che i periodi di integrazione salariale già autorizzati successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle settimane di integrazione salariale previste dal DL 104/2020.
2. L'azienda, compatibilmente con la professionalità dei lavoratori, le proprie esigenze tecnico produttive e organizzative, nonché con la preminente finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicherà il criterio dell'equa rotazione, ad esclusione dei lavoratori definiti fragili e per i quali non può essere esteso l'utilizzo del lavoro agile. I periodi non lavorati dal 27 luglio al 31 luglio 2020, temporaneamente imputati a ferie e/o rol, saranno trattati, per effetto della copertura dal DL 104/2020, come riduzione oraria ed intervento del trattamento di integrazione salariale. Per i periodi successivi, ossia dal 1 agosto al 31 agosto 2020, i periodi non lavorati temporaneamente imputati a ferie e/o rol saranno trattati, per effetto della copertura dal DL 104/2020, in riduzione oraria ed intervento del trattamento di integrazione salariale, solo nel caso in cui il residuo ferie e/o rol alla data del 31 luglio sia in negativo. Per i lavoratori il cui residuo ferie e/o rol sia, viceversa, in positivo è data facoltà di usufruirne, compatibilmente con le esigenze tecnico, produttive ed organizzative.

AM



AS

Roberto Celoni

3. Per i lavoratori interessati sarà presentata domanda di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020 con le modalità di cui al D.L. 104/2020;
4. I ratei relativi alle ferie, ai permessi ROL e per Ex festività matureranno come previsto dal CCNL applicato;
5. Con riferimento ai periodi di proroga oggetto del presente verbale la Società si impegna ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 22, c. 6 bis, DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020 come prorogato dal D.L. 104/2020;
6. Le Parti, infine, si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente esame congiunto hanno inteso esperire la procedura di consultazione per il ricorso alla cassa integrazione in deroga ex art. 22, D.L. 18/2020 per il periodo massimo previsto dal D.L. 104/2020 in relazione all'emergenza Covid-19 e che detta consultazione si è conclusa con accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 23 settembre 2020

FILCAM CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS
Antonio Vargiu

GrandVision Italy srl
Borze Cebri